

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROVVEDIMENTI
IN ITINERE DI ATTUAZIONE E DI REVISIONE DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE

11° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2003

Presidenza del presidente PASTORE

INDICE

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana

PRESIDENTE	Pag. 3, 7, 16	SELLA	Pag. 4, 11, 14
* D'ONOFRIO (UDC)	7	ZADRA	13
MAGNALBÒ (AN)	14		
* MANCINO (Mar-DL-U)	10		
VIZZINI (FI)	9		

Audizioni dei rappresentanti delle associazioni delle imprese dell'artigianato

PRESIDENTE	Pag. 16, 17, 18 e <i>passim</i>	* BOLAFFI	Pag. 16, 23, 24
* D'ONOFRIO (UDC)	22, 24, 25	* FACCIOTTI	17, 24
		* GALASSI	18, 25

Audizioni dei rappresentanti delle associazioni delle imprese dell'agricoltura

PRESIDENTE	Pag. 26, 30, 31 e <i>passim</i>	* BIANCO	Pag. 30, 34
* D'ONOFRIO (UDC)	31	* MASONI	33
		* PACETTI	26

N.B.: L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

Intervengono, per l'Associazione bancaria italiana, il presidente dottor Maurizio Sella e il direttore generale dottor Giuseppe Zadra, accompagnati dalla dottoressa Maria Carla Gallotti e dall'avvocato Enrico Granata; per la Confartigianato, il segretario generale dottor Guido Bollaffi, accompagnato dalla dottoressa Stefania Multari e dal dottor Andrea Zampetti; per la Confederazione autonoma sindacati artigiani, l'avvocato Leopoldo Facciotti, accompagnato dal dottor Paolo Melfa; per la Confederazione nazionale dell'artigianato, il vice presidente vicario dottor Quinto Galassi, accompagnato dal dottor Sergio Silvestrini; per la Confederazione generale dell'agricoltura italiana, il direttore generale avvocato Vito Bianco, accompagnato dall'avvocato Giorgio Buso; per la Confederazione italiana agricoltori, il presidente nazionale dottor Massimo Paccetti e il responsabile delle politiche economiche del Presidente, dottor Carmine Masoni.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione, sospesa nella seduta del 30 ottobre.

È in programma oggi l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Sono presenti, in rappresentanza dell'Associazione bancaria italiana, il presidente dottor Maurizio Sella e il direttore generale, dottor Giuseppe Zadra, accompagnati dal responsabile dell'area normativa, avvocato Enrico Granata, e dalla dottoressa Maria Carla Gallotti.

Ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti e per il contributo che forniranno al nostro lavoro parlamentare: si tratta di un momento molto importante per le riforme istituzionali; ci sembra dunque opportuna e necessaria un'indicazione anche da parte dei protagonisti di un settore economico fondamentale del nostro Paese.

Do senz'altro la parola al presidente Sella.

SELLA. Signor Presidente, trattandosi di un argomento non usuale, abbiamo preparato un documento scritto che mi permetto di leggere e di consegnare alla Commissione.

Il disegno di legge costituzionale oggetto dell'odierna audizione rappresenta un altro tassello della riforma della Costituzione, che prende le mosse dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica del titolo V della parte II della Carta costituzionale, intitolato «Le regioni, le province, i comuni». Per la verità il disegno di legge in discorso ha un ambito molto più ampio e propone di modificare molte disposizioni della Costituzione; tuttavia, per l'aspetto che interessa il settore finanziario, non comporta modifiche rispetto al testo vigente, introdotto dalla predetta legge n. 3 del 2001.

Infatti, viene confermata la tripartizione delle competenze legislative (esclusiva dello Stato, concorrente fra Stato e Regioni, «generale di residualità» delle Regioni), come dimostra la circostanza che non vi sono interventi sull'articolo 117, che questa tripartizione stabilisce; o meglio, al comma 4 di questo articolo, viene inserita una precisazione, volta a stabilire che la competenza «generale di residualità» delle Regioni, oltre a comprendere «ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato», è espressamente riferita alle seguenti materie: assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; polizia locale.

Se ne deduce quindi che rimane attribuita alle Regioni la legislazione concorrente; che fra le materie in essa rientranti vi è quella relativa a «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale»; che fra le materie comprese nella competenza esclusiva dello Stato sono annoverate quelle sulla «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari».

In tale contesto, non resta che ribadire la contrarietà del sistema bancario ad un simile assetto di competenze legislative in materia bancaria e finanziaria, contrarietà che del resto si era avuto modo di affermare e argomentare nella precedente audizione tenutasi nel febbraio 2003 innanzi alla Commissione parlamentare bicamerale per le questioni regionali.

In tema di potestà concorrente regionale va ricordato che essa deve svolgersi nell'ambito dei «principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato». A ciò ha cominciato a provvedere la legge 5 giugno 2003, n. 131 (la cosiddetta «legge La Loggia»), la quale peraltro dispone che «in sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge» (cioè entro l'11 giugno 2004) «uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti». Tuttavia, fino alla definizione di tali principi, prima quelli «ricognitivi», poi quelli «nuovi», non v'è dubbio che le Regioni, come la stessa legge La

Loggia riconosce, possono nel frattempo legiferare nelle materie di legislazione concorrente, enucleando esse stesse i principi in parola dall'ordinamento vigente. Senza contare poi, come è verosimile, che anche i principi enunciati dalle leggi dello Stato sono suscettibili di interpretazioni diversificate.

E allora questo quadro normativo è proprio quello che fa emergere il motivo di maggiore contrarietà all'assetto delineato: il pericolo concreto che può realizzarsi, attraverso l'esplicazione della potestà legislativa concorrente, è quello di dar vita a situazioni di disomogeneità nella regolamentazione tra intermediari bancari operanti nelle diverse aree regionali.

A questo riguardo è agevole rammentare che la normativa comunitaria nella materia in discorso è ispirata a delineare principi funzionali alla creazione di un mercato unico europeo (si pensi al principio del mutuo riconoscimento e all'autorizzazione unica) e come in questo contesto vada perseguito il criterio della massima armonizzazione. Si è infatti constatato che nel settore bancario e finanziario differenze anche minime di regole sono sufficienti a creare profonde segmentazioni nel mercato.

Orbene, se questo è il quadro a livello comunitario, occorre evitare che nell'ambito nazionale l'esplicarsi della potestà regionale produca quella segmentazione del mercato di riferimento che si vuole evitare in sede europea. Va scongiurato il rischio di sovrapposizione di regole (con il connesso moltiplicarsi di costi di adempimento) e di diversificazione delle stesse, con conseguente segmentazione del mercato creditizio e finanziario nazionale.

Per la verità, una soluzione radicale in questo senso era stata avanzata da una bozza di disegno di legge costituzionale recante «Nuove modifiche al Titolo V, parte II, della Costituzione», pervenuta in Consiglio dei ministri nell'aprile scorso e poi trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni, nella quale si prevedeva che fosse lo Stato ad esercitare la potestà legislativa esclusiva anche nella materia attinente la «politica monetaria, moneta, attività finanziarie e assicurative, tutela del risparmio, del credito e dei mercati», eliminando la potestà legislativa regionale concorrente.

Non si vuole qui entrare nel merito della più generale questione dell'eliminazione *tout court* della potestà in parola, ma non v'è dubbio che l'eliminazione della disciplina delle banche regionali dalle materie demandate alla potestà legislativa concorrente sarebbe la via maestra per evitare quel rischio, niente affatto remoto, di una differenziazione della disciplina del credito a livello locale.

Del resto, appare davvero contraddittorio che una regolamentazione uniforme del mercato, degli operatori e dei controlli, operata attraverso l'elaborazione dei due testi unici (quello bancario e quello finanziario), in linea con la disciplina comunitaria, possa essere segmentata in relazione a potestà regionali, potenzialmente in grado di muoversi secondo scelte interpretative libere fino alla determinazione dei «principi fondamentali», un po' più coordinate dopo l'emanazione dei decreti delegati previsti dalla legge La Loggia (per i quali c'è però tempo fino al giugno 2004), astrette

ai principi sanciti dalle leggi successive, per le quali peraltro non sono prevedibili i tempi di approvazione.

Pertanto, la posizione del settore bancario e finanziario sulla questione fin qui considerata è quella di un intervento nel disegno di legge costituzionale oggetto della presente audizione, per riportare espressamente allo Stato la competenza legislativa in tema di banche regionali: ciò impedisce alla radice il rischio, né remoto né di lieve entità, di disallineamento normativo, con conseguenti distorsioni concorrenziali legate alla localizzazione delle banche.

Ove ciò non fosse previsto, non resterebbe che seguire con molta attenzione le sorti dei decreti delegati che verranno emanati a seguito della legge La Loggia. Parlare infatti degli interventi successivi del Parlamento, peraltro pur previsti dalla medesima legge, appare in questo momento a dir poco prematuro.

Preliminarmente, proprio per chiarezza interpretativa, si ritiene che l'ambito nel quale esercitare la potestà concorrente sia delimitato, dal tenore letterale della norma costituzionale, alle sole «banche regionali», con esclusione quindi sia dei gruppi, sia degli intermediari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Inoltre, se, come ricordato, spetta allo Stato la competenza sulla tutela del risparmio e sui mercati finanziari, è da escludere anche che nell'ambito della potestà concorrente regionale possa essere annoverata la disciplina dei soggetti che offrono servizi aventi ad oggetto strumenti finanziari.

Ciò premesso, non v'è dubbio che il pericolo di interpretazioni differenziate fra Regione e Regione si riduce al crescere del dettaglio dei principi stabiliti dal legislatore delegato: occorre quindi, come criterio metodologico generale, che la determinazione di tali principi avvenga nel modo più chiaro e definito possibile. L'auspicio perciò è per una stesura legislativa estremamente attenta, che utilizzi termini che lascino poco o nessuno spazio all'interpretazione, che siano in grado di guidare senza incertezze sia lo Stato sia le Regioni nell'individuare i rispettivi ambiti di competenza.

In secondo luogo, i decreti delegati possono contribuire a definire meglio alcuni aspetti non del tutto chiariti dal testo costituzionale. Preso atto dell'evidente erroneità della dizione adottata nel riferirsi a categorie di aziende di credito ormai non più esistenti nell'ordinamento nazionale (casse di risparmio, casse rurali e artigiane, enti di credito fondiario e agrario che, come è noto, sono stati tutti aboliti), e alla quale nel disegno di legge in discussione sarebbe agevole rimediare, è necessario che nei decreti delegati si definisca la nozione di «banca regionale».

Al riguardo si ricorda come recentemente per la regione Trentino-Alto Adige, con il decreto legislativo 6 ottobre 2000, n. 319 (attuativo dello statuto speciale), si è stabilito (articolo 2) che «sono banche a carattere regionale le banche aventi sede legale nel territorio della Regione che: a) hanno un solo sportello sito in Province limitrofe, oppure fino a due sportelli, sempre in Province limitrofe, qualora dispongano nella Regione di almeno tre sportelli; b) pur superando i limiti numerici di cui alla let-

tera a) hanno un numero di sportelli che, su conforme valutazione della Banca d'Italia, non facciano venir meno la caratteristica di banca a carattere regionale». È un'esperienza legislativa da tener presente, atteso che ad una definizione di banca regionale si dovrà pur pervenire.

Questi brevi spunti danno la misura dell'importanza di una corretta stesura dei decreti delegati. Tuttavia, malgrado l'attenzione che il settore bancario metterà nel seguire i lavori e la piena disponibilità che, come è sua abitudine, è pronto a garantire con proposte e suggerimenti, non si può non concludere rammentando che il problema dell'asimmetria regolamentare nel settore bancario e finanziario può essere evitato solo garantendo una gestione unitaria della materia da parte dello Stato.

Signor Presidente, il motivo che, al di là di quanto contenuto nel documento che ho testé finito di leggere, ci vede, come lei ha capito, così perplessi su una regolamentazione di eventuali banche regionali differente da una Regione all'altra è connesso alla struttura tipica e al modo di operare dell'industria bancaria.

L'industria bancaria si trova a trattare un prodotto (il denaro, il credito) tipicamente uguale, quale che sia la banca offerente, per cui ovviamente i gruppi nazionali offrono su tutto il territorio nazionale prodotti, servizi, credito in misura uniforme. Se la regola è unica per tutte le banche, non si formano asimmetrie legislative e viene mantenuto quello che gli inglesi chiamano il *levelled playing field*, ossia un piano di gioco livellato. Qualora invece alcuni soggetti possa essere assoggettati localmente a regole differenti, diventa immediata una forte disparità concorrenziale e noi sappiamo con quanta rapidità i clienti possono da un lato essere confusi, dall'altro fluire dove trovano la migliore regolamentazione.

Ovviamente ai responsabili dell'industria bancaria piace essere valutati in base alla capacità di offrire i migliori servizi al minor costo e non in relazione al fatto che differenze legislative possano mettere taluni in condizioni di concorrenza migliori o peggiori rispetto ad altri. Ho detto tutto ciò soltanto per spiegare da un punto di vista pratico i motivi della nostra perplessità.

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Sella, perché ci ha fornito argomenti di riflessione che già in parte avevano formato oggetto di considerazione in sede di audizioni sulla riforma del Titolo V. Essi naturalmente sono stati aggiornati e in questa sede è giusto che vengano riproposti perché è il momento di intervenire con modifiche ad altre disposizioni della Costituzione che il disegno di legge non tocca direttamente.

D'ONOFRIO (UDC). Presidente Sella, la questione che lei pone in modo molto cortese, ma anche molto preciso, è una delle questioni centrali di tutta la riforma costituzionale, cioè come sia ipotizzabile una potestà legislativa regionale in presenza di un orientamento comunitario che tende all'uniformità nazionale rispetto a determinate materie. È una domanda che attiene a una questione di principio di ordine generale.

Lei sostiene che, mentre il disegno di legge di modifica del Titolo V della Costituzione affrontava il problema attribuendo alla potestà esclusiva dello Stato l'intera materia del credito e degli intermediari finanziari, sciogliendo quindi – per così dire – la potestà concorrente, il Titolo V, così come mantenuto nell'attuale disegno di legge costituzionale del Governo, fa riemergere tale problema. Inoltre, da un lato lei afferma che la definizione formale di alcuni soggetti bancari contenuta nel Titolo V non è più attuale nel nostro sistema creditizio (casse di risparmio, banche rurali, enti di credito fondiario), dall'altro prospetta la necessità di un intervento legislativo (ordinario o costituzionale, non so) che definisca che cosa è la banca regionale, e fa riferimento a un decreto legislativo recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige nel quale la banca regionale è stata definita secondo un principio di intesa con la Banca d'Italia. Il suo suggerimento di tener conto dell'esperienza del Trentino-Alto Adige potrebbe permettere alla Commissione, nell'esaminare il disegno di legge del Governo, di mantenere una potestà legislativa regionale concorrente che non comporti la segmentazione del settore creditizio in termini antieuropei, ma consenta in qualche misura l'esistenza di una struttura creditizia locale, rispetto alla quale molte parti d'Italia (noi dobbiamo operare nei confronti di tutte le Regioni d'Italia) sono particolarmente sensibili? Basti pensare alla disciplina dello Statuto siciliano del 1946 e a quali difficoltà la Banca d'Italia ha avuto nei confronti di tale Statuto in materia di credito, che peraltro si è tradotta in una potestà legislativa siciliana non irrilevante nel corso di questi 45 anni.

Ora, poiché noi operiamo per il futuro, ma sulla base di ciò che si è verificato nel passato, vorrei conoscere il vostro parere su tali aspetti. L'orientamento del Governo, pur non essendo contrario ad affrontare la questione delle materie dell'articolo 117 della Costituzione per evitare grandi difficoltà per il futuro, non è in via di principio favorevole a rivedere tali materie, come lo era invece per il precedente disegno di legge di revisione del Titolo V. È un'indicazione della volontà politica del Governo. L'orientamento del Governo oggi, con questo disegno di legge organico e completo, tende a non modificare l'assetto delle competenze legislative stabilite dal Titolo V. Poiché le sue osservazioni per un verso affrontano tale questione (l'esistenza di potestà concorrenti che lei vorrebbe vedere escluse in nome della necessaria uniformità europea), dall'altro mostrano attenzione verso la legislazione riguardante la Regione Trentino-Alto Adige, che sembra ammettere qualcosa del genere, e poiché questo è un punto centrale dell'ordinamento costituzionale (e sono lieto di verificare che questo testo, troppo a lungo considerato materia da costituzionalisti, è considerato interessante e decisivo dagli operatori economico-sociali), vorrei capire se l'orientamento che l'ABI suggerisce alla Commissione è di modificare radicalmente l'assetto della materia creditizia o di tenere conto della potestà legislativa della Regione Trentino-Alto Adige, che ci consentirebbe di rimanere nell'ambito dell'indirizzo del Governo, senza però fare violenza al settore.

VIZZINI (FI). Signor Presidente, voglio ringraziare il presidente Sella, che ha ribadito una serie di aspetti che considero importanti, alcuni dei quali, per la verità dei fatti, erano già stati oggetto di un'audizione presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali, dove avevamo preso atto di una serie di considerazioni che – come giustamente ha rilevato lo stesso relatore – riguardano la filosofia che deve sottendere al provvedimento in esame.

Intanto, ci troviamo con ospiti che non sono, come è accaduto fino all'ultima seduta, soggetti istituzionali che operano sul territorio, e quindi componenti della Repubblica (se così posso dire con termini costituzionali), ma operatori economici, che in questo caso rappresentano il sistema bancario.

Se capisco bene, c'è innanzi tutto il problema di stabilire se in questo provvedimento vi sono riferimenti a categorie e soggetti che non fanno più parte del settore creditizio. A questo punto però – e mi rivolgo anche al relatore – si apre un problema ancora più ampio: questa riforma fa ancora riferimento ai bilanci dello Stato e al rendiconto consuntivo. Dovremmo allora chiederci se non è il caso di parlare di legge di stabilità. Nel momento in cui facciamo una riforma costituzionale, cediamo sovranità a monte verso l'Unione europea e cediamo sovranità a valle verso il sistema federale; probabilmente ragionare in termini di bilanci e di rendiconto consuntivo con il vincolo dell'articolo 81 della Costituzione (secondo il quale con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese) è un esercizio di arcaismo giuridico che ci troveremmo a dover correggere il giorno dopo aver approvato la legge. Forse lo Stato dovrà occuparsi, quindi, di una legge di stabilità (che può anche essere contenuta nel bilancio se modifichiamo l'articolo 81) e le Regioni della perequazione, così come è previsto una volta che avremo il federalismo fiscale. Parlare nella Costituzione di categorie di soggetti appartenenti al settore del credito che di fatto non operano più costituisce infatti un elemento di difficoltà.

Il testo di riforma ha richiesto grande sforzo e ha alcuni obiettivi di fondo che insieme al relatore ritengo irrinunciabili, ma per il resto può essere discusso per renderlo più funzionale. Vorrei allora approfittare della presenza in questa sede dei rappresentanti del mondo bancario per rivolgere loro un paio di domande circa l'impatto che, a loro parere, potranno avere le modifiche che andremo ad introdurre.

Voi siete operatori del credito e i vostri clienti sono gli imprenditori oltre che le famiglie, sono gli investitori. Siamo di fronte a un sistema bicamerale asimmetrico che, tuttavia, ha un momento di simmetria. Infatti, al penultimo comma dell'articolo 11 del disegno di legge n. 2544 si prevedono alcuni casi per i quali Camera e Senato sono chiamati entrambi a decidere in situazione di parità e tra questi casi rientra tutta la materia tributaria, perché l'articolo 11 stabilisce espressamente che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere in tutti i casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato e l'articolo 23 della Costituzione prevede che nessuna prestazione personale o patrimo-

niale può essere imposta se non in base alla legge. Ciò vuol dire che l'intero sistema tributario – essendo un caso specifico, previsto dalla Costituzione, in cui si rimanda alla legge dello Stato – dovrà essere oggetto di esame paritetico. Probabilmente bisognerà modificare questa disposizione, perché non credo sia questa l'intenzione del legislatore. Il penultimo comma dell'articolo 11 prevede che, se un disegno di legge non è approvato nel medesimo testo da Camera e Senato, i Presidenti delle due Camere hanno la facoltà di convocare una commissione paritetica, composta da deputati e senatori, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere; questo testo verrà sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti. Si tratta di ben cinque passaggi. Allora, non ritenete che questo sistema paradossalmente diventi più complicato di quello attuale? Anche ora è previsto l'esame presso la Commissione competente, ma con tre passaggi la legge viene approvata.

Ancora. Riferendomi all'articolo 31 del disegno di legge n. 2544, vorrei sapere se ritenete che il primo comma dell'articolo 127 della Costituzione – che permane e prevede che il Governo possa promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale qualora ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione – abbia spostato verso la definizione giurisdizionale la soluzione di una serie di problemi e sia tale da fermare l'applicazione di determinate leggi e bloccare eventualmente gli investimenti nel momento in cui scatta tale procedura.

Vorrei conoscere il vostro giudizio anche sul secondo comma dell'articolo 127, che viene introdotto dall'articolo 31 del disegno di legge n. 2544, che prevede 120 giorni di iter (suddivisi in quattro fasi) più i tempi interlocutori, e quindi un procedimento di circa sei mesi qualora il Governo ritenga che una legge regionale pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica. Ciò è utile anche per valutare l'impatto economico, funzionale e operativo del provvedimento in oggetto sulla realtà economica del nostro Paese, aspetti di cui ci dobbiamo occupare.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, prendo atto della conferma di una posizione già assunta in occasione di un'audizione svolta in Senato con i rappresentanti del mondo bancario. Il presidente Sella sostanzialmente riconferma la contrarietà dell'ABI ad una segmentazione del mercato a livello del territorio, cioè la disciplina del credito sul territorio in maniera difforme. Mi rendo conto che una sovranità limitata in questa materia da parte dei singoli Paesi pone un problema di coerenza sul tema discendente delle competenze, cioè mi riferisco al versante Europa-Nazione-enti territoriali, in particolare Regioni. La normativa comunitaria dovrebbe essere applicata in maniera omogenea sul territorio, sia da parte dello Stato centrale, sia da parte delle Regioni.

Vengo allora proprio al tema della potestà legislativa concorrente, perché sul piano del credito non credo che noi abbiamo realizzato, anche nel periodo in cui non si era riformato il Titolo V, una sana omogeneità di

regolazione. Il credito è stato variamente utilizzato dal settore bancario a seconda del territorio, con qualche sofferenza in più nel Mezzogiorno d'Italia e in meno in altre parti del Paese. Ora, non potendo eliminare le banche di carattere regionale, devo sottoporre alla vostra attenzione la seguente questione. Siamo proprio sicuri che eliminando la potestà legislativa concorrente realizziamo l'intento indicato dal presidente Sella nella sua relazione, cioè l'uniformità del comportamento? E nell'ipotesi in cui noi eliminassimo la potestà legislativa concorrente (cosa difficilmente accettabile soprattutto da parte degli enti territoriali), proprio la sua assenza non determinerebbe una situazione di ulteriore segmentazione del territorio, senza alcun controllo da parte del legislatore nazionale? Quest'ultimo infatti può, perché non è obbligatorio, dettare in materia di legislazione concorrente i principi fondamentali, ma potrebbe anche rinunciarvi; in tal caso, saranno le Regioni ad applicare i principi fondamentali dell'ordinamento. L'omissione di una potestà legislativa concorrente non rende ancora più precario il sistema bancario sul territorio, dato che il vincolo della legislazione statale comunque determina una disciplina di merito da parte delle singole Regioni coerente con i principi fondamentali?

SELLA. Signor Presidente, se me lo consente, vorrei fare una premessa un po' lunga e non vorrei fosse considerata fuori tema, perché a mio avviso non lo è. Sono non solo presidente dell'ABI, ma anche presidente della Federazione bancaria europea, cioè quella federazione che accoglieva 18, oggi 28, associazioni bancarie nazionali; quindi a Bruxelles sono la controparte istituzionale della Commissione europea e a Francoforte della Banca centrale europea. Non lo dico per vantarmi, ma semplicemente per spiegare perché conosco questa materia.

Vediamo allora cosa è successo all'estero in casi analoghi a quello di cui stiamo dibattendo, per imparare da altre esperienze. Il caso più clamoroso è quello tedesco. In Germania ci sono le *Länderbanken*, banche regionali, e le *Sparkassen*, cioè casse di risparmio. In base alla normativa tedesca il *Land* in cui operavano questi due tipi di banche, se erano banche pubbliche, dava la garanzia sulla loro stabilità, con il risultato quindi che le agenzie di *rating* davano alle *Länderbanken* tedesche la tripla A che ha lo Stato tedesco. Il risultato è stato che le principali banche tedesche, come la Deutsche Bank e la Kommerz Bank, avevano una concorrenza straordinaria: il *rating* delle banche regionali era migliore del *rating* dei grandi colossi nazionali. La situazione era imbarazzante anche perché le banche regionali tedesche, disponendo di un *rating* di tripla A, potevano raccogliere sui mercati di Londra e Parigi capitali in maniera praticamente illimitata, a tasso molto basso (la tripla A consente di pagare un minor tasso); con i fondi raccolti alle migliori condizioni d'Europa potevano quindi fare concorrenza alle stesse banche francesi ed inglesi. Dopo il conseguente *complain* all'Autorità, Monti ha trattato a lungo con Schroeder – ciò non era riuscito al suo predecessore con Kohl – e adesso di fatto queste banche finiranno di avere questa differenziazione mi pare entro il 2012.

Basterebbe considerare poi quello che è successo in Francia con il *livret bleu* del Crédit Mutuel, che era in pratica un vantaggio fiscale concesso a quell'istituto da parte dello Stato francese secondo un vecchio modo di operare. In quel caso il Crédit Mutuel aveva una fiscalità molto bassa e poteva fare concorrenza non solo a tutte le altre banche francesi, ma anche a quelle straniere (essendo ormai il denaro trasformato in *bit*, lo si sposta da una parte all'altra con grande facilità). Se vogliamo considerare un episodio meno recente, basta riferirsi al Crédit Agricole, che è diventata la prima banca al mondo perché quando è stato approvato l'*Encadrement du crédit*, cioè il limite all'erogazione del credito, esso è stato applicato a tutte le banche tranne che a questo istituto, che quindi ha potuto continuare ad espandere i crediti come voleva.

Ho voluto fare questi tre esempi per spiegare che il nostro è un mondo nel quale regole diverse determinano la possibilità di successo o di insuccesso, e comunque una disparità concorrenziale. Non vi è motivo di ritenere, visti questi esempi, che se noi facessimo qualcosa di simile in Italia ciò non si verificherebbe in modo analogo. Questo spiega quindi per quale motivo, da un punto di vista generale, l'ABI non è favorevole ad una potestà legislativa concorrente. Se poi, come seconda ipotesi, non si può evitarla, riteniamo che sia opportuno identificare la banca regionale come entità piccola, che opera localmente, per evitare di creare problemi non solo a tutte le altre banche italiane, ma anche a quelle straniere. Come ho già detto, poiché ormai il denaro viene trasformato in *bit*, la concorrenza è assolutamente *cross-border*, cioè è possibile vendere prodotti dall'Italia in Italia stessa e in tutti gli altri Paesi, così come dalla Germania in Francia o viceversa. Potrei citare l'esempio della Svezia, che però non è ancora entrata nell'Unione, o della Finlandia, ove tutto è gestito elettronicamente. Nulla potrebbe arginare una banca regionale; i clienti sarebbero attratti dai vantaggi che essa offre. Il nostro è un mercato ove la concorrenza è perfetta. Se si consente la possibilità di avere diverse discipline, le differenze tra le banche produrranno una segmentazione che determinerà problemi di gestione e difficoltà nel rapporto con gli altri Paesi dell'Unione, quando la normativa comunitaria è tesa alla creazione di un mercato unico europeo.

Talvolta si afferma che tra le banche non vi è sufficiente concorrenza; non sono d'accordo, ritengo che la concorrenza sia sufficiente; ad ogni modo l'introduzione di differenziazioni comporterebbe effetti distortivi sul piano della competizione. Ho svolto questo ragionamento di ordine generale per ribadire il motivo per cui non riteniamo opportuno prevedere la potestà legislativa concorrente in questa materia.

Quanto alla domanda del senatore Vizzini, le casse rurali e artigiane si chiamano ora banche di credito cooperativo, le casse di risparmio sono state trasformate in società per azioni, gli enti di credito fondiario e agrario sono stati eliminati nel 1992 da una normativa che ha optato per la despecializzazione. È strano dunque che la norma richiami categorie di aziende di credito che sono state eliminate da una legge dello Stato. Non comprendiamo perché sia stata seguita questa strada; se il legislatore

intende ripristinare le aziende di credito specializzate, dovrebbe essere rivista la normativa che, con il consenso generale, ha soppresso questa specie di riserva di caccia.

Per quanto riguarda la procedura per verificare la violazione dell'interesse nazionale, mi limito ad esprimere un concetto di valenza generale. Ogni volta che si rallentano processi amministrativi o legislativi, il nostro apparato produttivo è posto in condizioni di inferiorità rispetto ai concorrenti. Continuo a sottolineare la necessità di una riforma della legge fallimentare, ad esempio, che risale al 1942. Tutti i Paesi europei, ad eccezione dell'Italia, hanno modificato la disciplina fallimentare; un'esecuzione, una procedura fallimentare che in Europa dura in media tre anni, nel nostro Paese ne dura sette. La mancanza di un intervento legislativo in materia ha indebolito la nostra capacità competitiva.

Un sindaco francese mi ha raccontato che trascorre tutto il suo tempo a pensare come creare migliori condizioni per le imprese: sono queste infatti a determinare la ricchezza di una provincia o di una regione. Dovremmo facilitare le nostre imprese ed evitare rallentamenti.

Quanto alla domanda posta dal senatore Mancino, nessun dato statistico indica che la quantità di credito erogata è insufficiente. Dai dati statistici risulta invece che un uso eccessivo e inopportuno della leva del credito comporta grandi rischi e trasferimenti di aziende. Molte banche del Sud hanno erogato credito in maniera troppo abbondante, i debitori non hanno restituito le somme prestate e le banche del Nord sono intervenute con operazioni di salvataggio. Il problema non è quindi la quantità di credito; per il 25 per cento le sofferenze sono determinate da persone cui le banche del Sud avrebbero dovuto negare crediti.

La nascita di nuove imprese, la diminuzione della disoccupazione più rapida rispetto al Settentrione e l'andamento del PIL dimostrano che una erogazione del credito secondo principi sani giova al Meridione. Bisogna certamente rimuovere qualche vecchia abitudine e aiutare gli imprenditori del Sud a far bene il proprio mestiere. Nel complesso le condizioni sono migliori e non mi stupirei se la crescita del Sud nel 2003 fosse superiore a quella media del Paese. L'erogazione del credito è uno dei migliori fattori di sviluppo e non ravviso problemi particolari né al Sud né al Nord. Se si vogliono istituire banche regionali lo si faccia in una cornice tale da evitare un apprezzamento negativo in Europa, ove siamo tutti impegnati ad eliminare le differenze.

ZADRA. Signor Presidente, intervengo per precisare che abbiamo fatto riferimento alle norme di attuazione dello Statuto regionale del Trentino-Alto Adige, quale soluzione di ultima istanza; la via maestra resta a nostro avviso l'eliminazione della potestà legislativa regionale in tema di banche regionali. Il Trentino-Alto Adige è caratterizzato dalla presenza straordinaria di casse rurali, che hanno mantenuto tale denominazione anziché essere trasformate in banche di credito cooperativo. Si tratta di piccole banche, legate al territorio, con predominanza di capitale del Comune, disciplinate da leggi speciali.

In Piemonte ad una banca totalmente privata che rientrasse in quella definizione di banca regionale potrebbe essere impedito di espandersi oltre il confine regionale. Il fenomeno può essere ritenuto tollerabile finché si immaginano le casse rurali del Trentino, che non sono destinate ad espandersi, ma le piccole banche private potrebbero essere fortemente danneggiate da questo tipo di disciplina. Ho messo in luce questo aspetto perché la nostra posizione si basa interamente su considerazioni relative alla discriminazione non competitiva.

MAGNALBÒ (AN). Dal quadro tratteggiato dal presidente Sella emerge la presenza di un grande cartello bancario, immobile, rigido, dominante in tutte le zone d'Italia e soggetto ad una sorta di automatismo tecnologico.

In banca le professionalità sono venute meno: è difficile trovare un istituto bancario ove un direttore o un funzionario siano disposti a prestare una consulenza; tutto è regolato dalle macchine. Capisco che questa rigidità deriva anche da esecuzioni che durano sette anni, dallo sfascio della giustizia, dalla mancanza di cautele per le banche, ma bisognerebbe trovare una soluzione. Il sistema bancario va rinnovato, legislativamente o culturalmente, e il sistema costituzionale *in itinere* rappresenta una fase innovativa.

Vorrei fare un'altra notazione sul credito agrario. Faccio parte di una famiglia che si occupa di agricoltura da qualche secolo. Oggi, ovunque ci si rivolga (dal colosso BNL a qualsiasi altro istituto bancario), non si trova più un funzionario che capisca qualcosa di credito agrario e quindi le operazioni non possono essere fatte. C'è una disattenzione totale nei confronti di questo settore.

Capisco che l'agricoltura è in crisi nel nostro Paese, però se non riceve un supporto, penso che le cose peggioreranno ulteriormente. Esiste in Italia un unico piccolo istituto che fa e sa fare credito agrario; credo che sia in gravi difficoltà, e invece andrebbe aiutato: è il Credito agricolo & industriale.

Queste specializzazioni devono essere rivalutate, per mettere il sistema bancario a servizio della comunità. Infatti, credo che una delle funzioni – probabilmente la precipua – del sistema bancario sia quella di servire la comunità, nazionale ed internazionale.

SELLA. Senatore Magnalbò, quanto al problema del «cartello», com'è noto esistono le varie Autorità *antitrust* proprio per evitare il fenomeno. I cartelli di solito sono caratterizzati dalla mancanza di concorrenza. Ebbene, la invito a sperimentare per un giorno la vita di una banca qualunque del territorio italiano, insieme al direttore della succursale, più o meno grande, o delle capigruppo che raccolgono come operatività tutte le più piccole, per rendersi conto di quanto sia vivace la concorrenza e di quanto il cartello bancario da lei citato, almeno dal mio punto di vista, proprio non esista.

Le faccio notare che negli ultimi dieci anni il margine di interesse, che è il misuratore della quantità di concorrenza esistente (ovviamente, se non ci fosse concorrenza il margine sarebbe molto più alto, cioè pagheremmo meno sui depositi e faremmo pagare ai debitori più di quanto oggi non accada), si è ridotto di due punti percentuali, attestandosi attorno al 4 per cento, ossia un limite perfettamente europeo.

Tutti ormai abbiamo l'euro, quindi il dato è misurabile. Se si considerano le commissioni, si può dire che l'assegno francese è un po' diverso da quello italiano, che il bonifico inglese è differente da quello tedesco: ognuno cerca sempre di avere ragione. Voglio dire che anche in questi casi esiste la concorrenza, ma non c'è una prova dirimente. Invece, quel 6 per cento che è diventato 4 per cento mi pare sia la prova effettiva che il cartello non c'è.

Negli ultimi anni (ho solo i dati riferiti al 2001 e al 2002) due milioni di italiani hanno cambiato banca. Se qualcuno è servito da una banca in cui la professionalità è scarsa dovrà cambiarla: se ne troverà certamente un'altra dove la professionalità è maggiore.

Certo, che il nostro lavoro abbia cambiato struttura e contenuti a causa dell'automazione veramente straordinaria che si è avuta (ormai in banca chi non sa usare il *computer* non riesce più a fornire i servizi) è vero, ma uno dei motivi per cui siamo riusciti a ridurre il prezzo dei nostri servizi è proprio questo. Le faccio notare che negli ultimi sette anni il deflatore del PIL è cresciuto dell'1,4 per cento, mentre la percentuale riferita al settore bancario è cresciuta dello 0,7 per cento. Il costo complessivo (margine di interesse più servizi) negli ultimi sette anni, in sostanza, è aumentato la metà del tasso d'inflazione; di nuovo, è un segno di efficienza. Nel frattempo abbiamo anche ridotto il personale.

Quindi per me la professionalità esiste, anche se è di tipo diverso perché c'è stato un salto tecnologico. Chi va in banca deve avvicinarsi alla professionalità di chi opera sul *computer*, che è diversa rispetto al passato. Prima c'era la carta, adesso c'è il *computer*, ma guai se non andassimo in questa direzione: il costo dei servizi bancari diventerebbe molto più alto.

Per quanto riguarda il credito agricolo, in quanto presidente dell'ABI, com'è nostra antica tradizione, non faccio nomi di banche, quindi non esprimo commenti sull'istituto che lei ha citato, però, senatore Magnalbò, posso dirle che molte banche hanno sezioni di credito agrario. Bisogna andarle a cercare, mettendo le banche in concorrenza e individuando quelle che hanno investito in tale comparto. Non tutte le banche sono obbligate a fare credito agrario: chi vuole un credito specifico deve cercare e fare confronti per avere un risultato apprezzabile.

Mi permetta un ultimo commento, che non vorrei fosse male interpretato. Le banche, per mestiere, sono a contatto con tutta l'economia: con i cittadini, con i privati, con le imprese. Praticamente lavoriamo con tutti; anzi no, perché c'è una parte di cittadini meno abbiente che non ha il conto da noi e invece ce l'ha in Francia, in Germania o in Inghilterra. Finalmente a febbraio annunceremo il conto di base, a bassissimo costo, che consentirà di aprire un conto anche a coloro che oggi non ne hanno i

mezzi. Noi serviamo tutti, ma siamo imprese fra le imprese – non più istituzioni –, quindi abbiamo uno spirito di impresa. Non voglio correggerla, e chiedo scusa dell'ardire, ma quando lei ha usato l'espressione «mettersi al servizio della collettività» a mio parere ha dato una sottolineatura del modo di essere banca non più confacente alla situazione attuale.

Noi come impresa abbiamo il dovere di fornire, in competizione fra di noi, il servizio di più alto livello e meglio utilizzabile dai clienti perché ne traggano vantaggio, come imprese, come cittadini, come commercio. Ci stiamo facendo una concorrenza straordinaria, però un servizio di ente pubblico – chiamiamolo così – proprio non deve esistere, se mi permette. Naturalmente volevo solo esprimere la mia opinione, non correggere la sua.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il contributo dato ai lavori della Commissione e dichiaro conclusa l'audizione.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 16,05 alle ore 18,05.

Audizione dei rappresentanti delle associazioni delle imprese dell'artigianato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, oggi è in programma l'audizione dei rappresentanti delle associazioni delle imprese dell'artigianato. Sono presenti il dottor Bolaffi, segretario generale della Confartigianato, accompagnato dalla dottoressa Multari e dal dottor Zampetti, l'avvocato Facciotti della Casartigiani, accompagnato dal dottor Melfa, e il dottor Gallassi, vice presidente vicario della Confederazione nazionale artigiano, accompagnato dal dottor Silvestrini.

Cedo immediatamente la parola al dottor Guido Bolaffi, segretario generale della Confartigianato.

BOLAFFI. Signor Presidente, consegneremo agli Uffici della Commissione un documento e, quindi, ora ci limiteremo ad indicare rapidamente alcuni punti della nostra posizione.

In via generale riteniamo che, per quanto siamo consapevoli della delicatezza e dell'importanza della materia, sia quanto meno opportuno che una forza economica di rappresentanza di interessi come la nostra si limiti ad individuare poche e definite questioni ed eviti un certo «sindacalismo istituzionale» che rischia di portare ognuno di noi a discutere di questioni che non sono di nostra competenza.

Ribadisco che la competenza parlamentare è sovrana su tale punto e la forza economica può solo suggerire alcune questioni che dal nostro osservatorio possono apparire importanti. La prima riguarda l'incertezza. Abbiamo bisogno di mettere rapidamente fine all'incertezza esistente su una materia delicatissima come quella che regola i rapporti tra le istituzioni centrali e locali. La realtà economica delle piccole imprese artigiane avverte fortemente tale incertezza, soprattutto in relazione ai problemi, da

tutti noti, connessi al credito e all'economia. Il nodo istituzionale è uno dei fondamenti su cui si può costruire un prerequisito di ripresa della nostra economia.

Sappiamo che la riforma costituzionale non è un elemento a sé stante, ma è parte strutturale di una nuova possibile politica per il sistema produttivo. Condividiamo l'investimento in questa direzione, che non consideriamo un qualcosa in più, ma riteniamo rappresenti una parte strutturale dello sviluppo economico; tuttavia tutti i nostri associati richiamano la nostra attenzione sulla necessità di porre fine all'incertezza. In particolare, l'ottimo è nemico del bene. Preferiamo il bene nella definizione delle competenze regionali e statali: per piacere, quindi, individuatele e diteci a chi andranno attribuite le responsabilità!

Dobbiamo limitare al massimo i casi delle competenze concorrenti. Mi rendo conto che alcune realtà non possono essere divise (da una parte la Regione e dall'altra lo Stato), come ad esempio la questione della politica industriale; tuttavia bisogna rapidamente individuare come far funzionare questa dualità istituzionale.

Mi permetto di svolgere un'ultima osservazione che nasce dalla nostra esperienza sul territorio: dobbiamo stare attenti perché, mentre discutiamo di decentramento, il terreno stesso del decentramento si sta modificando. Ad esempio, stiamo verificando l'aumento delle realtà in cui le reti economiche non rispettano più i confini regionali. Abbiamo visto recentemente che, tra Campania e Puglia, la dorsale del confine è incapace di fermare la rete economica che attraversa le due Regioni. Come si intende regolare tale aspetto? Con quali forme possiamo indicare alle Regioni la necessità di valutare la nascita di aree sovraregionali? Mi permetto di segnalare che tali aree hanno una importanza crescente proprio perché il carattere dell'economia e delle attuali reti non si ferma ad un «capolinea»: ad esempio, da una parte la Puglia e dall'altra la Campania.

PRESIDENTE. Do ora la parola al dottor Facciotti di Casartigiani.

FACCIOTTI. Signor Presidente, vorrei fare riferimento al contenuto dell'audizione di queste stesse tre confederazioni svolta in sede di esame della riforma del Titolo V della Costituzione. In quella occasione, facemmo presente che la nostra funzione poteva essere di carattere propositivo o emendativo rispetto al testo normativo che ci veniva presentato, ma soprattutto di verifica concreta dei risultati della modifica del Titolo V della Costituzione. Proprio in questo senso, in questa ottica funzionale, abbiamo rappresentato anche il fatto che la modifica del Titolo V della Costituzione non poteva avere, a nostro avviso, una compiuta attuazione se non attraverso la riforma – adesso in esame – della Parte II della Costituzione e, quindi, dell'ordinamento costituzionale. A nostro avviso, infatti, quell'esigenza di certezza, poc'anzi rappresentata dal segretario generale della Confartigianato, non poteva che trovare attuazione attraverso una riforma dell'ordinamento costituzionale (i poteri legislativo ed esecutivo e la funzione del Presidente della Repubblica) che esprimesse stabilità, cer-

tezza e fiducia nella formulazione e soprattutto nel raggiungimento di obiettivi programmatici di Governo. Questi ultimi, infatti, per le imprese rappresentano l'unica risorsa in termini di fiducia e, quindi, anche di investimento e di credibilità. Dal punto di vista pratico, credo che l'impostazione della Parte II della Costituzione, così come presentata, possa sfruttare positivamente questa occasione, in termini di certezza, di stabilità e di maggiore concretezza della programmazione.

In particolare, vorrei evidenziare che l'idea del Senato federale può essere estesa anche per fare fronte ad un'altra problematica evidenziata dal territorio. Abbiamo visto come essa possa intervenire ed inserirsi nella formulazione di principi generali in materia di legislazione concorrente.

Si sta, però, evidenziando un altro problema. Mi riferisco al fatto che, nelle materie legislative di competenza esclusiva delle Regioni, queste ultime stanno legiferando su problemi e principi di interesse nazionale e comunitario in maniera estremamente diversificata tra loro e spesso anche antitetica. Noi siamo stati dei profeti in tal senso, perché in quell'occasione abbiamo rappresentato come, sulla base di quanto si prospettava, si sarebbe potuto dare, ad esempio, una definizione di impresa artigiana diversa da Regione a Regione, con conseguenze di ordine nazionale e comunitario. Oggi sta accadendo proprio questo, perché la maggior parte delle Regioni sta ormai definendo la realizzazione di testi unici in materia di artigianato e non tutti i tipi di approccio definitorio nei confronti dell'impresa artigiana sono omogenei.

Questo è uno dei tanti esempi che si sta verificando anche in materia creditizia, quella cioè che riguarda più da vicino, soprattutto in questo momento di riforma della legge quadro, i confini dell'artigianato.

La proposta, quindi, è di prevedere un Senato federale che svolga anche una funzione di coordinamento di questi principi e legiferi, pertanto, solo su quelli di interesse nazionale e comunitario, anche in materia legislativa di competenza esclusiva della Regione.

Gli altri due punti (rispetto ai quali, ovviamente, non entriamo nel merito dei dettagli tecnici, che certamente non ci competono) sono volti a soddisfare quell'esigenza di stabilità, di certezza e di riferimento istituzionale che si evidenziava prima come elemento di fondamentale rilievo ai fini dello sviluppo economico della piccola e media impresa.

PRESIDENTE. Do ora la parola al dottor Galassi, vicepresidente vicario della confederazione nazionale artigianato.

GALASSI. Presidente, ringrazio la Commissione che ci ha offerto l'occasione per esprimere il parere della nostra associazione.

Il testo del disegno di legge è importante per la vita del Paese perché disegna un nuovo scenario dei poteri e delle competenze e cerca di farsi carico di due grandi questioni ancora aperte nel quadro istituzionale italiano. La prima è quella relativa al definitivo completamento della forma di Stato, avviata, ma non ancora conclusa, con la riforma del Titolo V della Costituzione. La seconda è quella di dare stabilità costituzionale

ad una forma di Governo basata sul diritto degli elettori di scegliere, non solo un candidato e un partito, ma anche una coalizione, un programma di Governo e un candidato alla carica di primo Ministro, in coerenza con le profonde trasformazioni del sistema politico italiano, già avviate con la riforma delle leggi elettorali di Comuni, Province e Regioni. Naturalmente non ci sfugge anche la modificazione della composizione della Corte Costituzionale che accoglie la spinta che dovrebbe interpretare il mutato equilibrio istituzionale.

Le piccole imprese avvertono la necessità di accelerare il processo di ammodernamento delle istituzioni e di rafforzamento della competitività che viene garantita solo da un efficace funzionamento delle istituzioni, alle quali spettano la programmazione dello sviluppo economico e occupazionale e l'attuazione di politiche di bilancio dedicate ad un razionale utilizzo delle risorse.

In questa logica la CNA, pur in un quadro di comprensione della necessità di ammodernamento delle istituzioni, auspica che questo disegno di legge possa garantire un equilibrio fra tutti i poteri dello Stato ed essere il frutto condiviso di tutte le istanze sociali, politiche e istituzionali, con l'intento di dare al nostro sistema efficienza, modernità e stabilità. Occorre, a tale riguardo, anche per evitare le insidie del passaggio ad un sistema federale, che tutti gli attori del cambiamento si predispongano in un'ottica di piena collaborazione.

La chiave di lettura da parte del mondo che rappresentiamo, quello dell'impresa, è naturalmente di carattere economico, legato ai meccanismi che favoriscano lo sviluppo dei livelli competitivi del nostro sistema imprenditoriale. Per quello che riguarda il mondo dell'impresa la questione più scottante è l'attribuzione di poteri esclusivi alle Regioni in maniera direttamente collegata all'esercizio delle attività economiche.

Infatti, le preoccupazioni che abbiamo più volte espresso si legano anche alle incertezze apportate dalla modifica del Titolo V della Costituzione sul tema della legislazione concorrente, che sono già state fonti di discussione e hanno provocato un contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni, con danni per tutta l'attività imprenditoriale. La CNA riconosce il ruolo primario delle autonomie territoriali e l'indubbia utilità che esse siano direttamente investite di poteri certi nelle materie loro attribuite.

Va sottolineato, altresì, che oggi ci troviamo di fronte ad un passaggio brusco da un sistema accentrato a uno decentrato, che afferma forse troppo confusamente la ripartizione di attribuzioni, senza stabilire regole certe nel rispetto dei principi di decentramento dei poteri, ma anche di unitarietà e coordinamento dell'intero quadro costituzionale.

Il sistema di legislazione concorrente, previsto dalla riforma costituzionale del 2001, pur rivisto dal disegno di legge oggi in discussione, può produrre un possibile immobilismo nel caso in cui lo Stato non decida di fissare principi fondamentali e un possibile rischio di sovrapposizione o di annullamento di materie regionali passate alla competenza statale. In questo senso la proposta di riforma costituzionale, che individua nel Senato federale e nell'esplicitato principio di «interesse nazionale della Repub-

blica» un momento forte di composizione di interessi, può rappresentare un ragionevole passo in avanti nella prospettiva che prima indicavamo, anche per evitare conflitti di competenze che finirebbero per bloccare l'organizzazione istituzionale con conseguenze pesanti per i cittadini e per le imprese.

Noi crediamo che la direzione di marcia della riforma debba essere improntata ai principi di semplificazione e modernizzazione, e tesa alla valorizzazione delle autonomie sociali e delle autonomie funzionali (camere di commercio, università) che rappresentano le imprese nel territorio. Perciò sono necessari chiarezza di competenze, possibilità di operare con norme che rispettino gli stessi principi e soprattutto non appesantiscano la parte burocratica a carico delle imprese.

Sarebbe improponibile, in effetti, pensare ad imprese che operano su vasta scala e non solo su mercati locali in presenza di norme che introducano principi di esercizio aziendale diversi gli uni dagli altri in termini di dimensione aziendale o forma societaria a seconda della Regione in cui abbia sede legale l'azienda. Per questa ragione la trasformazione dello Stato in senso federale deve rappresentare un'occasione per lavorare meglio e non essere preda delle burocrazie regionali. Molte imprese, particolarmente quelle che operano in territori confinanti con due, tre o talvolta quattro Regioni e che per la loro stessa natura tendono a svolgere la propria attività sul territorio (si pensi a quelle dei servizi) non sarebbero aiutate nell'esercizio professionale. Il riferimento va alle norme che regolano l'attività dell'impresa artigiana, il rispetto dell'ambiente, le questioni del lavoro.

Cogliamo l'occasione che oggi ci è offerta, per testimoniare il nostro più vivo disagio per il fatto che all'incremento delle competenze devolute alle Regioni, alle Province, ai Comuni non corrisponda un adeguato quadro di certezze sulle risorse finanziarie impegnate. Ciò può comportare un serio danno allo sviluppo del processo complessivo del decentramento.

Va in ogni caso ribadito che qualsiasi riforma costituzionale in senso federalista deve porsi concretamente la questione del federalismo fiscale, che per la CNA dovrebbe essere attuato sulla base del principio del beneficio e della controprestazione, lasciando a livello statale la gestione delle imposte basate sulla capacità contributiva dei cittadini e delle imprese. Ovviamente in questa logica il principio di compartecipazione ai tributi erariali, specie di quelli afferenti ai consumi da parte degli enti territoriali in ragione delle competenze loro affidate, trova piena condivisione. Si osserva, a tal riguardo, come la produzione della ricchezza, e quindi la sua tassazione, sia sempre più svincolata da un determinato territorio. In altre parole, si può affermare come la ricchezza, il reddito tassabile, sia sempre meno localizzata o localizzabile a un ristretto territorio. Questo vale soprattutto quando si considera il reddito che scaturisce da un'attività di impresa, ed in particolare redditi di natura finanziaria. Ciò, però, deve avvenire con una legislazione tributaria che non complichì la vita delle imprese; cioè le semplificazioni tributarie realizzate a livello del fisco statale

non devono essere vanificate da una pluralità di obbligazioni tributarie locali.

Non va, poi, sottaciuta la preoccupazione che un'imposizione fiscale federale, in ragione anche dei compiti in materia di sanità e assistenza sociale, non si traduca nell'auspicato superamento dell'IRAP, nell'adozione di contributi sanitari regionali ovvero in imposte regionali, camuffate sotto il principio della controprestazione.

Infine, va osservato come in tema del federalismo, che riteniamo debba essere di tipo solidale, una forte rilevanza del fondo perequativo previsto dalla Costituzione, può provocare reazioni delle Regioni, dei cittadini, delle imprese finanziariamente più forti e quindi più esposte alla possibile «sottrazione» di risorse. La premessa, perciò, al fondo perequativo deve essere il reperimento di risorse locali che di per sé non creino livelli troppo differenziati di entrata per abitante delle singole Regioni. Ciò può realizzarsi incentrando tale fiscalità locale, sia diretta che compartecipata, sui consumi (IVA, accise) e non, come è avvenuto con l'IRAP, sulla produzione.

La questione delle cosiddette autonomie funzionali sembra restare insoluta anche nel disegno di legge presentato e oggi in discussione. In questi anni, grazie soprattutto alla riforma del 1993, le Camere di Commercio hanno aumentato il «tasso di autonomia», avvantaggiandosi della partecipazione diretta dei rappresentanti dell'impresa, dei lavoratori e dei consumatori, che oggi siedono nei Consigli camerali. Le leggi sul decentramento amministrativo hanno dato poi una svolta decisiva al cammino istituzionale delle autonomie funzionali. Le Camere di commercio, come autonomie funzionali, rappresentano i «luoghi» della democrazia economica. Per questo il sistema camerale è coinvolto direttamente nella riorganizzazione dei livelli di governo del territorio, improntata su un federalismo competitivo e solidale al tempo stesso.

La legge costituzionale che, nella passata legislatura, ha riformato il Titolo V della Costituzione non aveva previsto uno specifico riconoscimento per le autonomie funzionali. Ci rammarichiamo che nemmeno il disegno di legge di revisione costituzionale oggi in discussione introduca una norma di salvaguardia per le autonomie funzionali, riconoscendo come, all'interno del nuovo quadro costituzionale, accanto a Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, esistono anche altre realtà – come le camere di commercio – dotate di uno specifico ruolo istituzionale e che curano interessi generali non di tutta la collettività, ma di comunità specifiche, quali sono appunto le imprese per le camere di commercio.

In questo contesto, peraltro, del riconoscimento delle autonomie funzionali nella Costituzione, diviene ancora più importante il fatto che anche le Regioni, riscrivendo i loro statuti, valorizzino tali autonomie. Nei nuovi statuti, infatti, è necessario trasferire pienamente i principi del federalismo e della sussidiarietà, facendo in modo le Carte costituenti regionali riflettano pienamente questo avvicinamento delle situazioni locali ai bisogni reali delle imprese.

Questo passaggio consentirebbe di cogliere le opportunità che le camere di commercio possono offrire alle Regioni. Le camere, infatti, proprio in quanto espressione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori, sono per queste comunità specifiche una sorta di pubblica amministrazione in grado di assicurare efficienza nei servizi prestati, di rispondere alle domande emergenti, di favorire la mediazione tra l'ente territoriale e i soggetti economici.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti per i temi che hanno portato all'attenzione della nostra Commissione.

D'ONOFRIO (*UDC*). Ho ascoltato con attenzione i vostri interventi e ho bisogno di capire meglio alcune delle questioni che sono state poste.

La prima, se non sbaglio avanzata dal dottor Bolaffi, riguarda l'ordinamento costituzionale di tipo federale, che di per sé comporta incertezze di tipo territoriale; l'ordinamento centralizzato, invece, comporta incertezze di tipo verticale ed è molto difficile poter superare queste incertezze se per incertezza si intende la potestà legislativa differenziata. Questo è il federalismo: dovunque vi è stato un ordinamento definibile federale ci si è trovati in presenza di situazioni legislative di incertezza; naturalmente parliamo di incertezza istituzionale, non della volontà di non far capire quale soggetto agisce e in che modo. Vorrei dunque comprendere se si sta lamentando l'incertezza che nasce dalla incapacità di disciplinare le materie o se si lamenta, per così dire, l'incertezza come una sorta di maledizione con la quale si deve convivere.

È evidente che le attività imprenditoriali spesso superino i confini di questa o quella Regione poiché esse, per loro natura, seguono interessi non di tipo territoriale ma di tipo produttivo, di competitività, di organizzazione. Quindi, la ripartizione del territorio nazionale in territori regionali introduce un elemento per così dire astratto, laddove l'ordinamento produttivo sarebbe orientato ad altre forme di ripartizione. Questo vale per l'artigianato, ma preciso che anche per l'industria, per il commercio e per le professioni esistono altre forme di ripartizione. I territori con i quali dobbiamo convivere, quelli delle Regioni, ovviamente sono disomogenei rispetto alle attività produttive; ciò nonostante, ognuno di questi territori ha interesse a promuovere attività produttive. Vorrei pertanto capire, se i confini delle Regioni sono normalmente non coincidenti con gli ambiti territoriali delle attività produttive, fino a che punto questa non coincidenza sia un problema con il quale convivere o se si tratti di un suggerimento di modifica del testo del disegno di legge governativo.

Vengo ora ad una questione posta dal dottor Facciotti. Noi diamo per scontato che la definizione di impresa artigiana debba essere identica in tutto il territorio nazionale, per una ragione molto semplice: nel testo che il Governo propone, che da questo punto di vista non è diverso dal testo precedente del Titolo V della Costituzione, l'ordinamento civile è uniformemente di competenza statale, non è di competenza regionale. La definizione di impresa fa parte del codice civile, del codice che un

tempo era anche codice di commercio; non esiste una definizione regionale della filiazione legittima o della filiazione naturale, della società per azioni o della società a responsabilità limitata. Vorrei capire se la preoccupazione da lei espressa nasce dall'esperienza concreta per poter intervenire eventualmente a livello legislativo. Noi riteniamo che la definizione di impresa debba essere unica in campo nazionale. Il nostro ordinamento federale, a differenza di ordinamenti come quello tedesco o quello statunitense, non sarà territorialmente differenziato per quanto riguarda l'ordinamento civile e penale. Come immagino tutti sappiano, nell'ordinamento federale degli Stati Uniti persino il diritto alla vita o alla morte cambia da Stato a Stato; soltanto in alcuni Stati è prevista la pena di morte. In Italia neppure la più blanda delle sanzioni penali sarà di competenza regionale.

Al dottor Galassi vorrei chiedere a cosa si fa esattamente riferimento quando si parla di federalismo solidale, espressione ripetuta molte volte. Voi avete sottolineato la preoccupazione che la perequazione, che noi riteniamo elemento essenziale del federalismo solidale laddove il gettito tributario non dia risultati idonei allo sviluppo economico, possa consentire la compensazione con risorse aggiuntive che vengono definite «fondo di perequazione». Voi avete affermato che vorreste che nelle Regioni che forniscono risorse ad altre Regioni non vi fosse un livello impositivo talmente oneroso da risultare disfunzionale rispetto alle aspettative delle imprese. Vorrei capire come si combina il federalismo solidale che richiede il fondo perequativo con l'idea – di cui capisco il senso – che non si deve prevedere un livello impositivo locale molto alto. Se non c'è un livello impositivo locale molto alto, per ragioni evidenti non ci può essere fondo di perequazione. Discutiamo della dimensione o del fatto in se stesso?

Ad esempio, se nella Regione Campania si dispone di 1.000 euro ma si ha bisogno di 1.400 euro per svolgere le attività che si ritengono necessarie, occorre che qualcuno fornisca i 400 euro mancanti; potrà fornire questa somma chi ha registrato un livello impositivo di almeno 1.450 euro. Quindi, di fronte a quelle necessità, un gettito inferiore ai 1.400 euro avrà bisogno di una perequazione. Pertanto la perequazione, per sua natura, tende all'eguaglianza delle Regioni ma parte dalla diseguaglianza dei gettiti tributari. Vorrei quindi capire fino a che punto l'invocazione del federalismo solidale è compatibile con il fondo di perequazione che, per sua natura, ha una origine diversa. Si tratta di problemi fondamentali per quanto riguarda il disegno di legge al nostro esame.

Mi scuso per questo intervento, ma si tratta di sollecitazioni molto concrete che nascono dal fatto che non stiamo parlando di un ordinamento che, per così dire, opera nel mistero, bensì di un ordinamento che riguarda la vita delle attività produttive.

BOLAFFI. Signor Presidente, rispondendo alle questioni poste dal senatore D'Onofrio, per quanto di nostra competenza condivido quanto egli ha sostenuto sull'incertezza istituzionale. Una cosa è l'incertezza definita, altra cosa è quella indefinita; mentre ci facciamo carico e conosciamo perfettamente l'incertezza di cui lei parla, senatore D'Onofrio, segnaliamo

anche la necessità di una regolamentazione. Infatti, se essa è oggetto di continuo conflitto, aumenta esponenzialmente il suo tasso interno di destabilizzazione.

Per quanto riguarda il secondo punto che lei sollevava, nell'articolo 117 della Costituzione, penultimo comma, si dice che la legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con l'individuazione di organi comuni. Noi segnalavamo semplicemente, dal momento che non credo si pensi di modificare questo punto, che l'elemento «transfrontaliero» dell'economia, che sta diventando crescente, deve essere in qualche maniera preso in considerazione.

D'ONOFRIO (*UDC*). Quindi, se non ho compreso male, la sua organizzazione è favorevole ad un uso consistente di queste intese interregionali. Si tratta di un punto importante perché manca nel nostro panorama una cultura dell'intesa interregionale mentre voi fate presente che in molte attività imprenditoriali occorre questo tipo di intesa. Poiché manca nella nostra realtà, dobbiamo attivarci perché si realizzi.

BOLAFFI. Sì, senatore D'Onofrio la nostra organizzazione è aperta su questo punto.

FACCIOTTI. Signor Presidente, rispondo alla domanda riguardante la definizione di impresa artigiana. Il problema, peraltro, è stato affrontato e risolto in maniera informale con riferimento al penultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione concernente le intese tra le Regioni, problema seguito da me personalmente nel Lazio.

La questione è di carattere giuridico e si è considerato che non esiste una definizione codicistica di impresa, ma di imprenditore. L'impresa artigiana è definita legislativamente con leggi speciali, la più recente delle quali è la legge n. 443 del 1985: la materia è decentrata in quanto l'artigianato è competenza della Regione, quindi quest'ultima può intervenire anche sotto l'aspetto definitorio.

D'ONOFRIO (*UDC*). Mi preoccupa che questa differenziazione giuridica sia intervenuta, perché ciò non dovrebbe accadere.

FACCIOTTI. Nel Lazio il testo unico è ancora *in itinere*; per quello che mi risulta, nelle Regioni in cui è stato approvato, per evitare che si aggravasse questo tipo di problema, la soluzione adottata è stata quella della concertazione a livello informale tra i diversi assessorati.

Il problema però esiste e quindi se il Senato federale è espressione del territorio, in quanto tale deve raccogliere le identità locali ma deve anche svolgere funzioni di raccordo con il livello centrale; laddove nelle materie legislative di competenza regionale esclusiva emergono aspetti che investono principi di interesse nazionale o comunitario, il Senato federale può intervenire e legiferare. Intendo dire che il problema può essere ri-

soltanto ai sensi del penultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, quindi attraverso la concertazione istituzionalizzata da parte delle Regioni, oppure si deve trasferire il problema a livello centrale, estendendo la competenza del Senato federale anche alla soluzione delle questioni di ordine definitorio o concettuale che hanno però rilievo e interesse di portata nazionale.

Senza guardare troppo lontano, sottolineo che ad esempio nel Lazio si era addirittura paventata la definizione dell'impresa artigiana estesa alle società per azioni. Il problema esiste, è un problema concreto, limitato sulla base del buonsenso e dell'approfondimento di carattere giuridico, tuttavia rientra in quell'ambito di certezza che ci appare fondamentale.

GALASSI. Signor Presidente, sulla domanda relativa a cosa intendiamo per federalismo solidale, a noi pare corretto e giusto che le Regioni forti, più fortunate di altre, debbano garantire sul piano della solidarietà, ad esempio, buoni livelli di assistenza nella sanità o in altri servizi che vengono pagati con il prelievo fiscale e con le risorse che il mondo delle imprese mette a disposizione dello Stato.

Quando si parla di fondo di perequazione si dovrebbe in ogni caso fare in modo che la solidarietà venga perseguita senza pesare più di quanto non accada oggi in termini di tassazione. È necessario quindi che il prelievo fiscale in assoluto non si modifichi rispetto al livello attuale per fare fronte, dinanzi a nuove richieste, a carenze in territori meno fortunati di altri.

Esprimiamo al riguardo una preoccupazione: non vorremmo che ci fosse insoddisfazione da parte delle Regioni che contribuiscono alla solidarietà su tutto il territorio nazionale per il fatto che vengono loro applicati prelievi eccessivi mettendo così in difficoltà l'economia e creando disparità di contribuzione tra cittadini che risiedono in una Regione rispetto ad un'altra. Auspichiamo pertanto un equilibrio in questo senso e vorremmo che la tassazione rimanesse invariata rispetto a quella attuale.

D'ONOFRIO (UDC). Questo è il punto principale; non lo affrontiamo nel disegno di legge governativo poiché affermiamo che l'articolo 119 del Titolo V della Costituzione rimane in vigore. Però, quando affronteremo il problema del livello impositivo locale, adeguandolo al fondo di perequazione per il federalismo solidale, dovremo affrontare anche la questione del costo del federalismo. Si tratta veramente di un problema molto serio.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per la loro partecipazione e per il contributo offerto ai nostri lavori.

Dichiaro conclusa l'audizione e sospendo brevemente la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 18,45, sono ripresi alle ore 19,05.

Audizione dei rappresentanti delle associazioni delle imprese dell'agricoltura

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, oggi è in programma anche l'audizione dei rappresentanti delle associazioni delle imprese dell'agricoltura. Sono presenti il dottor Pacetti, presidente nazionale della Confederazione italiana agricoltori (CIA), accompagnato dall'avvocato Masoni, e l'avvocato Bianco, direttore generale della Confagricoltura, accompagnato dall'avvocato Buso; i rappresentanti della Confederazione nazionale coltivatori diretti hanno comunicato che non potranno partecipare all'audizione e che si riservano di inviare una nota scritta.

Cedo immediatamente la parola al dottor Pacetti, presidente nazionale della Confederazione italiana agricoltori.

PACETTI. Signor Presidente, abbiamo esaminato con attenzione il disegno di legge costituzionale che ci avete gentilmente inviato, un documento importante che riguarda una materia davvero di grande rilievo. Vorremmo sottoporvi alcune nostre riflessioni in merito, anche se occorre tener presente che in una materia così complessa le riflessioni si aggiornano in ogni momento.

Circa l'impostazione delle due Camere, la Camera dei deputati e il Senato federale, concordiamo innanzi tutto su una loro diversità. In particolare, la proposta relativa al Senato federale è interessante; in merito, vorremmo cercare di capire meglio se tale istituzione coinvolgerà soltanto le Regioni o se si sta riflettendo anche su una possibile partecipazione di Comuni e Province, seppur riteniamo assai difficile pensare in questa fase a tali enti. Sarebbe, ad esempio, difficile prevedere quali Comuni coinvolgere; potrebbe infatti verificarsi una prevalenza dei grandi Comuni rispetto ad una rappresentanza più generale, che in alcuni casi sarà certamente rivendicata. In questo modello federale le Regioni svolgono sicuramente un ruolo importante, perché hanno una loro autonomia legislativa, anche se nell'ambito delle concessioni generali dello Stato e della Costituzione.

Occorre poi a nostro parere chiarire la motivazione che porta a considerare eleggibili coloro che hanno già avuto precedenti esperienze parlamentari o esperienze elettive in enti territoriali e locali. Anche se comprendiamo che si possa far riferimento ad elementi di conoscenza e sicuramente di esperienza, vorremmo capire meglio il significato di una proposta di questo tipo; riteniamo che ciò sia importante per una migliore comprensione degli elementi di continuità insiti in un sistema che si deve ancora creare. Mi sembra di capire che in tale ipotesi sarebbero esclusi, considerata la situazione attuale, tutti coloro che hanno svolto funzioni di assessore e che non sono stati eletti direttamente; vi sarebbe quindi anche una sorta di differenziazione, in merito alla quale non mi permetto di dire che siamo in disaccordo, ma vorremmo capire meglio il meccanismo di attuazione.

L'altra questione riguarda il richiamo dei diritti dell'opposizione, in particolare come si possa questa esprimere, cioè con quale tipo di sistema

elettorale, rispetto alla rappresentatività delle Regioni o comunque dei livelli istituzionali territoriali. Mi sembra che la questione dei diritti dell'opposizione sia maggiormente configurabile nell'ambito del modello della futura Camera dei deputati che non in quello del Senato federale, seppur eletto con criteri diversi.

Nell'ambito di una differenziazione così evidente rispetto alle Camere attuali ci sembra poi importante che il sistema elettivo della Camera sia di tipo maggioritario e non proporzionale. Vorremmo anche capire quale sistema elettivo si prevede per il Senato: se proporzionale, maggioritario o altro. Credo che questo sia un aspetto sul quale occorra riflettere con attenzione.

La configurazione del modello di rappresentanza – ad esempio, rappresentanza della nazione e rappresentanza della Repubblica – ci sembra meno vincolante per il Senato federale, che dovrebbe avere le caratteristiche di un'istituzione territoriale, che non per la Camera dei deputati. C'è una differenziazione assai rilevante in questo caso e mi sembra che essa stia diventando cogente.

C'è poi da considerare una questione assai importante, quella dei poteri del Presidente del Consiglio dei ministri, eletto dai cittadini, e delle funzioni, e soprattutto dei poteri, del Capo dello Stato. In un Paese come l'Italia, l'ipotesi che prefiguriamo è quella di un Presidente del Consiglio dei ministri eletto direttamente come figura di governo con i poteri tipici dell'Esecutivo, rimanendo il Presidente della Repubblica una figura garante con poteri diversi. Siamo più favorevoli ad un modello di Repubblica in cui sia il Presidente del Consiglio dei ministri a disporre di alcuni poteri piuttosto che non un modello di Repubblica presidenziale di tipo francese, che ci convince molto meno; pensiamo che tale ipotesi sia preferibile per un Paese come il nostro.

L'altro punto importante è se, ad esempio, il mandato del Presidente della Repubblica rimarrà settennale o verrà ridotto, insieme ad altri, a 4-5 anni.

Un'altra questione riguarda l'aspetto dell'unità federale della Repubblica con un Presidente eletto da deputati, da senatori federali e da rappresentanti dei consigli regionali. Oggi il Presidente della Repubblica è eletto dai grandi elettori. Come dovrebbe essere eletto, un domani, rispetto ad un modello federale in cui evidentemente la rappresentanza del Senato e della Camera ha una differenziazione così marcata e una configurazione così diversa da quelle attuali?

Come si pensa di poter sfiduciare il *premier* (in questo caso, ovviamente, parliamo del Presidente del Consiglio dei ministri), in quali casi ciò potrebbe avvenire? Quali sarebbero le funzioni e i poteri del *premier* nella nomina dei Ministri? È evidente, infatti, che la situazione cambierebbe rispetto a quella attuale. Nel caso, quale sarebbe il potere di controllo sull'attività del *premier* rispetto alla nomina o alla revoca dei Ministri?

Questi sono alcuni aspetti che ci premeva sottolineare. Vogliamo altresì evidenziare che in questo caso il Primo ministro sarebbe il primo in-

dicato sulla scheda elettorale. Non sarebbe solo, quindi, il presidente di qualcosa, ma anche colui che – come dicevo – nomina e sfiducia i Ministri. Allora, quali responsabilità assumerebbe di fronte alla Camera dei deputati ed al Presidente della Repubblica? Su quale punto avverrebbe un controllo reale della Camera dei deputati e quale sarebbe il ruolo del Senato in questo caso? Se la sfiducia al *premier* fosse data solo dalla Camera, a quale funzione assolverebbe il Senato? Quale sarebbe la sua possibilità di interloquire?

Un'ulteriore questione riguarda le competenze esclusive che si intende dare al Senato federale rispetto alle attuali condizioni delle Regioni a statuto speciale; infatti, nella modifica dello statuto delle Regioni questo aspetto è abbastanza rilevante.

Inoltre, vorremmo sottoporre alla riflessione del Senato un altro aspetto. Da una lettura combinata della Costituzione attuale e delle proposte presentate, vorremmo comprendere meglio dove andrebbero ad essere collocate le questioni relative alle materie concorrenti. Infatti, non abbiamo ben compreso come queste potrebbero essere inserite all'interno del nuovo modello di Repubblica che si sta proponendo.

Vorrei svolgere un'ultima rapida riflessione su una questione che ci riguarda direttamente e che possiamo verificare tutti i giorni. Abbiamo notato una certa difficoltà ad uniformare su alcune regole comuni il comportamento delle Regioni. Abbiamo constatato, cioè, una rilevante difformità nell'interpretare alcuni aspetti di gestione delle Regioni: lo abbiamo notato in modo particolare nei settori della sanità e nella gestione delle ASL, e dell'agricoltura, che è una delle materie «destinate» già da adesso alle Regioni.

Su alcune materie, infatti, abbiamo rilevato comportamenti molto particolari, che rendono difficile uniformare gli interventi. Ad esempio, vi è una grande difformità nel modo di delegare la gestione di settori come quello agricolo, da parte delle Regioni, alle Province e ai Comuni; ciò determina comportamenti complicati e difformi sul territorio nazionale. Alcuni Comuni intervengono, con la delega dell'agricoltura, perfino per delimitare le colture, diversamente da altri Comuni, cioè si preoccupano di determinare con proprie delibere se in una certa area si può coltivare un determinato prodotto: in alcune parti d'Italia siamo arrivati a questi eccessi!

Tutto ciò ci preoccupa fortemente e va affrontato nel riordino di una materia costituzionale ed istituzionale così importante come quello che prevede un premierato forte, una nuova Presidenza della Repubblica, una nuova Camera dei deputati e quello che dovrà essere – se ci sarà – il nuovo Senato federale.

Comunque, in una Repubblica che va verso il federalismo, è per noi auspicabile che vi sia una differenziazione ed un nuovo modello delle due Camere; non si può, infatti, mantenere l'attuale situazione perché ci troviamo sempre a metà del guado. Credo, però, che la regolamentazione di una serie di comportamenti dovrà essere affrontata ed in qualche misura legata a criteri specifici.

Non vi nascondo che nutro una grande preoccupazione perché, se con il federalismo dobbiamo stare più vicini ai cittadini e migliorare le condizioni di lavoro nel nostro Paese, non possiamo permettere una moltiplicazione ed una sommatoria di poteri che si differenziano tra loro; non possiamo avere una proliferazione di interpretazioni di alcune materie; non possiamo aumentare la burocrazia e neanche la spesa.

È un problema che ci preoccupa non poco e, pertanto, dobbiamo ben calibrare gli aspetti che concernono tale materia rispetto a quanto dobbiamo realizzare, visto che la rappresentanza deve avvicinare i cittadini e dare loro più fiducia. Ciò non è facile per la semplice ragione che la nostra Repubblica non è nata in senso federale ed ha assunto la decisione del regionalismo nel 1970, cioè molti anni dopo (più di 20) la sua istituzione e la promulgazione della Carta costituzionale.

Mi rendo conto che negli anni successivi abbiamo fatto tante prove. Ricordo che per alcuni anni, quando ero consigliere provinciale, non si comprendeva se le Province dovessero funzionare, se dovessero o no esistere e, ad un certo punto, si era anche pensato di scioglierle. Poi – forse fortunatamente – ciò non è avvenuto.

Abbiamo attraversato, dunque, periodi di orientamento e di indicazione, che hanno avuto vari spunti, possibilità e momenti di interpretazione. Oggi mi pare che siamo più vicini ad una modernizzazione del sistema istituzionale.

Quando in passato ci è stato chiesto se fossimo d'accordo con l'ipotesi di una Repubblica federale, noi abbiamo detto che il nostro Paese sarebbe dovuto andare verso il federalismo, senza timori e remore. Quindi, ci siamo espressi positivamente affinché si proseguisse in questa direzione. Se questo è un aspetto che a noi interessa e se questa è la forza istituzionale che dobbiamo dare alla nostra Repubblica, siamo anche convinti che ciò vada fatto tenendo presente la necessità di migliorare le condizioni in cui oggi ci troviamo senza creare ulteriori problemi.

L'agricoltura è una materia molto complessa che ha registrato ultimamente forti cambiamenti nella suddivisione dei poteri tra il Governo centrale e le Regioni. A nostro giudizio, questo percorso deve essere definito e portato a termine fino in fondo. Siamo però convinti che oggi le Regioni interpretino il nuovo dettato normativo in maniera abbastanza differente l'una dall'altra. Oserei affermare che abbiamo 20 Regioni e probabilmente 20 opinioni, talvolta addirittura di più. Quindi, è auspicabile e preferibile percorrere una strada che porti a considerare definitivo un percorso che consenta di capire quali sono i poteri reali di ciò che ci apprestiamo a fare.

In conclusione, dalla vostra ipotesi di lavoro emerge forse una maggiore vicinanza al premierato piuttosto che al presidenzialismo. Tale soluzione, infatti, ci sembra più adattabile a un Paese come il nostro.

Ringrazio nuovamente per la consultazione di questa sera, per la cortesia che ci avete dimostrato e per l'importanza che avete riconosciuto al nostro pensiero.

PRESIDENTE. Do ora la parola all'avvocato Bianco, direttore generale di Confagricoltura.

BIANCO. Mi unisco al ringraziamento del presidente Pacetti per la sensibilità che la Commissione dimostra, ancora una volta, in questa circostanza.

Siamo in presenza di un progetto di riforma rilevante. In una certa misura, credo sia incongruo entrare nei meccanismi di mero carattere istituzionale che coinvolgono settori e riferimenti molto importanti. Apprezziamo le finalità che sono indirizzate in funzione di una semplificazione del modello preposto alla legislazione ma anche alla guida e al governo del Paese.

Meriterebbe forse qualche approfondimento il modello costitutivo del Senato federale, così come proposto; all'interno di esso va ridato respiro al cittadino, ma evidentemente si tratta di un tema che va al di là della nostra portata.

Vorrei dilungarmi invece sul tema strettamente settoriale, non nascondendo qualche motivo di preoccupazione, come del resto è stato già ventilato. Il settore agricoltura (preferisco parlare di settore e non di materia) conosce istituzionalmente una strana contraddizione in base alla quale il processo decisionale inizia a un livello sovranazionale, si interpone poi il meccanismo statale e vi è infine l'atto decentrato. Tutto questo meccanismo, nel tempo, ha mostrato alcune lacune che il sistema proposto non mi sembra concorra a colmare. In particolare, proprio perché settore e non materia, l'agricoltura ha una serie di interferenze positive con tutti gli altri settori produttivi e con molte altre materie; basti pensare al commercio estero, alla fiscalità, alla concorrenza internazionale, alla tutela dell'ambiente, all'alimentazione, all'innovazione e via discorrendo.

Di fatto, i nuovi meccanismi di decentramento – che hanno in sé il valore positivo di avvicinare il sistema pubblico al cittadino – hanno creato divergenze nell'applicazione delle stesse normative a seconda delle varie Regioni. Assistiamo oggi a 20 situazioni di intervento finanziario di sostegno diverse, all'individuazione di soggetti beneficiari di interventi differenti da Regione a Regione. Si pensi alla definizione sino ad oggi ricorrente di imprenditore a titolo principale (quindi meritevole di maggiore attenzione a livello legislativo) che, malgrado una normativa comunitaria, è diversamente disciplinata da Regione a Regione. Tutto questo si è tradotto in una serie di comportamenti difforni tra le singole Regioni e, in ultima analisi, essendo questo un settore economico, in un meccanismo distorsivo della concorrenza all'interno dello stesso sistema Italia. Quanto questo sia importante ai fini della competitività del nostro modello agricoltura a livello internazionale è del tutto evidente.

Un'altra dimostrazione è data dalla conflittualità che in questi ultimi anni il trasferimento di competenze alle Regioni ha determinato in sede di Corte costituzionale. A partire dal 2001, infatti, si sono moltiplicati i ricorsi dello Stato avverso provvedimenti regionali ovvero i ricorsi delle Regioni avverso provvedimenti dello Stato. Si pensi alle quote latte, ai

patti territoriali, ai problemi relativi alla salute, all'alimentazione, alle tipologie di finanziamento delle aziende ammesse agli aiuti di Stato, e potrei proseguire su questa strada.

Ricondurre il problema agricoltura solo nella sfera di competenza esclusiva delle Regioni ci sembra una limitazione che può portare non alla semplificazione del sistema, che il settore attende, ma a una sua complicazione. Forse sarebbe opportuno riadattare il ragionamento all'interno di una potestà legislativa concorrente, affidando anche a questa fascia il compito di disciplinare alcune materie sicuramente importanti. Cito l'organizzazione comune dei mercati in agricoltura, nella pesca e nell'acquacoltura, tutte discipline che meritano *in primis* un'omogeneità di condizionamento e, comunque, un interscambio tra relazioni di Stato e relazioni regionali.

Non vorrei aggiungere altro nel corso di questa esposizione. Il nostro pensiero è contenuto nell'appunto che abbiamo lasciato all'attenzione della Commissione. Ovviamente, siamo a disposizione per qualunque approfondimento. Ancora una volta vi ringrazio per la disponibilità e la grande sensibilità che ci avete dimostrato.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti per i temi che hanno portato all'attenzione della nostra Commissione.

D'ONOFRIO (UDC). Formulerò sostanzialmente la stessa domanda che ho rivolto ad altri settori produttivi e che probabilmente ripeterò anche in altre occasioni. Abbiamo registrato una preoccupazione di fondo: il presidente Pacetti ha precisato che la Confederazione agricoltori italiani si è dichiarata a favore della scelta del federalismo. Il direttore Bianco ha osservato che questa decisione si avvicina al cittadino ed è una scelta positiva in assoluto. Contemporaneamente, però, i settori produttivi (ora l'agricoltura, prima l'artigianato e altri che ascolteremo e che esprimeranno certamente analoghe considerazioni) mostrano preoccupazione per le differenziazioni che si creano a livello regionale nei confronti dei vostri settori produttivi.

Non è possibile combinare l'avvicinamento della legislazione dell'amministrazione al cittadino con il mantenimento di un'uniformità normativa. In un momento delicato come quello attuale, nel quale stiamo cercando di dare un assetto conclusivo al nostro ordinamento statale, vorrei evitare che si affermi la volontà di avvicinare il cittadino e che, nello stesso tempo, si manifesti la preoccupazione di tutto quello che una scelta del genere comporta. Il federalismo e il modello regionalistico-federalistico sono entrambe le cose: avvicinamento della legislazione a diversi territori e nel contempo differenziazione. Nell'ordinamento regionale non si può avere l'una cosa senza l'altra. In uno Stato di tipo centralistico classico non vi è avvicinamento ai cittadini e non vi è difformità legislativa: è un modello di Stato diverso da quello decentrato.

Poco fa un altro esponente del settore dell'artigianato parlava di federalismo solidale (affermazione ripetuta sempre, dal Capo dello Stato al-

l'ultimo consigliere comunale del più piccolo Comune d'Italia): non si vuole elevare il livello impositivo delle Regioni più ricche, ma si vuole comunque la perequazione per le Regioni povere. Io capisco che si possano desiderare tutte queste cose, però la questione è complicata.

Vorrei capire il punto di equilibrio finale del mondo dell'agricoltura: se guardate a Bruxelles come punto di riferimento della competitività mondiale, è ovvio che non può esservi decentramento regionale; se guardiamo all'avvicinamento alla gente, non può esservi uniformità mondiale. Noi stiamo cercando l'equilibrio tra i due estremi. Vorremmo ottenere un sistema nel quale sia possibile avvicinare ai territori la legislazione, sapendo che questo comporta una qualche differenziazione. Dico questo perché la riserva del principio uniforme al Senato federale fa parte dell'equilibrio. Non vorrei che si pensasse che i principi siano di fatto il tutto, per cui rimane tutto resta invariato, e che la competenza concorrente sia il nulla.

Noi stiamo chiedendo aiuto alle categorie produttive alla ricerca di un equilibrio, per verificare se sia possibile o meno ottenerlo. Se l'intero mondo delle categorie produttive ci dicesse che l'equilibrio non è possibile, noi dovremmo tener conto del fatto che quell'equilibrio che noi riteniamo ragionevole tra Comuni, Province, Regioni e Stato, non è possibile secondo il mondo produttivo, dipendente e autonomo. Abbiamo quindi bisogno di aiuto nella ricerca di questo equilibrio.

Ora rivolgo a voi la domanda, come l'ho rivolta poco fa agli esponenti del mondo dell'artigianato: noi non vorremmo che ci fosse una affabulazione federalistica solo perché è di moda e contemporaneamente un sostanziale diniego di questo fatto. Infatti, deputati, senatori, consiglieri regionali e provinciali, cioè il ceto politico, ritengono possibile raggiungere questo equilibrio, ma se poi il ceto produttivo lo ritiene impossibile dobbiamo affrontare un problema molto serio.

Noi stiamo cercando di dare una risposta di assetto istituzionale complessivo a questo equilibrio, questo è il punto fondamentale. I vostri interventi di stasera sono stati molto utili, però se vi sono suggerimenti specifici saranno ben graditi. Prima un vostro collega del settore dell'artigianato ha detto che le imprese artigiane spesso operano a cavallo dei confini regionali; quindi si richiedono intese interregionali. Siccome queste mancano finora, è ovvio che terremo conto della richiesta, cioè dell'ipotesi di intese interregionali per cercare di raggiungere l'equilibrio. Non è il centralismo, non è il regionalismo pieno, è una figura intermedia. Può darsi che questa figura intermedia porti a pensare, come ha fatto la Corte costituzionale, che nei principi della legislazione statale si nasconda un potere molto più ampio che non i principi assoluti. Quando la Corte ha affrontato il problema della legge obiettivo ha affermato che in realtà lo Stato può stabilire principi, ma anche fare qualcosa di più. Si procede nel senso dell'equilibrio, però si afferma anche che le Regioni devono esprimere un parere.

Equilibrio, dunque, significa che non esiste più il potere pieno del Governo della Repubblica e della sua maggioranza parlamentare, che è

stato la tentazione con la quale le categorie hanno guardato al Parlamento per oltre cinquant'anni. Il federalismo aggredisce tutte le organizzazioni, comprese le vostre, che si sono abituate per cinquant'anni a trattare con il Parlamento di uno Stato centralistico: Confindustria, sindacati, Confagricoltura, sono tutte organizzazioni che hanno avuto la cultura del rapporto con un potere centralistico uniforme. Questo è un problema di fondo perché le organizzazioni di categoria hanno grandi difficoltà ad essere esse stesse federaliste, ad avere nelle loro strutture regionali degli interlocutori reali, perché abbiamo un Paese che si è sviluppato per 150 anni in modo diverso.

L'aiuto che voi potete fornire, dunque, è quello rivolto all'equilibrio tra le due cose. L'orientamento politico è a favore del disegno di legge che il Governo ha presentato, ma questo provvedimento attiene alla ricerca di un punto di equilibrio tra il decentramento legislativo e il mantenimento del principio di forme nazionali; non ha scelto di attribuire tutte le competenze alle Regioni o tutte allo Stato, ha fatto invece una scelta complicata e difficile in cui il raggiungimento dell'equilibrio è fondamentale.

Vengo ora alla questione del Governo: si è parlato di premierato e di Repubblica presidenziale. Anche qui non vorrei che discutessimo di formule. Nel testo presentato dal Governo ci sono delle proposte: possono essere condivise o meno ma vorremmo capire quale aspetto non convince. Ricordo che il testo del Governo parla di premierato forte. Non vorrei che fosse come per il federalismo solidale che tutti lo chiedono, ma al dunque nessuno lo vuole. Per fare un battuta, si potrebbe pensare che il premierato forte si identifica con un uomo muscoloso come Schwarzenegger; tutti vorrebbero capire questa espressione. Il Governo infatti spiega che cosa intende per premierato forte, scelta che può essere condivisa o meno, ma non ha mai intrapreso la strada del presidenzialismo. Non vorremmo che ci si limitasse a criticare il presidenzialismo che non è previsto, né ad accettare fideisticamente il premierato forte che invece è previsto e magari non è gradito. Non si tratta di una interlocuzione casuale ma di capire cosa pensa il mondo produttivo e i loro rappresentanti, tenendo conto che la vostra opinione, come quella degli altri, sarà da noi tenuta nella dovuta considerazione.

Devo dire che negli interventi precedenti ho colto che forse non sarebbe male ascoltare anche il mondo dell'Unioncamere che, pur non essendo enti territoriali, oggi sono organizzazioni molto rappresentative delle categorie produttive. Forse è opportuno ascoltare anche la loro opinione sul disegno di legge.

MASONI. L'invito che ci ha fatto il senatore D'Onofrio, al di là del contesto generale della proposta di legge, su cui anticipo che invieremo una nota approfondita, ci costringe a mettere stasera le mani sul problema dell'agricoltura.

L'agricoltura è uscita dalla riforma costituzionale operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 in maniera spezzettata, non tanto come settore,

ma come materia di competenza, a volte anche concorrente, tra Stato e Regioni.

Il problema è il seguente: nelle competenze che rimangono allo Stato o nelle competenze che sono in quanto non nominate delegate alle Regioni, l'agricoltura diviene materia nominata o no? È indispensabile fare chiarezza su questo punto. Infatti, in un disegno di legge preannunciato nei mesi scorsi, l'agricoltura veniva divisa tra la competenza che rimaneva allo Stato e quella che invece passava alle Regioni, pur restando all'interno dell'interesse nazionale. Questo discorso non lo ritroviamo nel disegno di legge governativo ma ci preme sottolineare ancora una volta un punto preciso: se l'agricoltura diverrà materia nominata (con le implicazioni che diceva lei, senatore D'Onofrio, con i riflessi rispetto all'alimentazione, all'ambiente, all'assetto del territorio e alla salute dei consumatori), non si devono spezzettare le competenze; si deve stabilire che una parte del settore è competenza statale e un'altra è materia delegata. Ci auguriamo vivamente che nessun pezzo di questa materia venga condiviso o sia materia concorrente, perché abbiamo visto – come diceva prima il dottor Bianco – che ci sono troppi ricorsi alla Corte costituzionale per iniziative dello Stato a cui si oppongono le Regioni e viceversa. Questa situazione purtroppo, sia sul territorio che a livello centrale, porta ad un immobilismo, a non sapere realmente quali sono le competenze e a chi rivolgersi per avere risposte politiche.

È vero, ha ragione lei, senatore D'Onofrio, che ormai le organizzazioni professionali a livello nazionale spesso hanno come cassa di risonanza la discussione che svolgiamo sul DPEF, qualche consultazione e l'azione di sensibilizzazione che si riesce a realizzare in occasione della discussione del disegno di legge finanziaria. Questi argomenti, invece, ci hanno costretti a rimettere le mani in pasta; quindi se la materia agricoltura diviene nominata si deve sapere esattamente come stanno le cose, evitando uno spezzettamento delle competenze sulle singole parti della materia.

BIANCO. Signor Presidente, non vorrei aggiungere altro a quanto è stato detto; apprezzo il ragionamento del senatore D'Onofrio tuttavia mi permetto di fare un passo indietro. L'agricoltura, prima di altri settori, ha di fatto applicato un modello di decentramento che nasce già con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Sono quindi quasi trent'anni che di fatto cerchiamo di attuare un modello decentrato. Il tentativo oggi è di realizzare e mettere a frutto, a fronte di un disegno che per la nostra materia è in parte astratto, un'esperienza concreta.

Per rispondere ad una domanda, premetto che non avremmo – avendolo già fatto sul piano istituzionale interno come organizzazione professionale – difficoltà a realizzare dei modelli organizzativi decentrati. Di fatto la nostra Confederazione, come altre, ha una base territoriale avanzata che opera con l'interlocutore regionale già da molti anni. Detto questo, sul lato concreto posso citare alcuni semplici esempi. Due Regioni confinanti, separate soltanto dal fiume Po, hanno applicato nel recente

passato norme diverse sulla tutela ambientale, tali da costringere le aziende di una Regione a porre le loro titolarità nell'altra, al fine di garantirsi determinate normative più favorevoli. Mi riferisco alle Regioni Emilia e Lombardia. Altre Regioni, avendo una diversa legislazione sulla tutela delle società di capitali in ottemperanza ad un principio di carattere nazionale che voleva lo sviluppo delle forme societarie in agricoltura, hanno potuto verificare come le Regioni confinanti applicassero disposizioni diverse per le società di capitali, assai meno agevolative.

Faccio un ultimo esempio che può essere significativo perché è di questi ultimi mesi. Tra le linee importanti della politica agricola nazionale c'è quella della valorizzazione del prodotto attraverso una maggiore aderenza della produzione tipica al suo territorio, quindi con la valorizzazione della qualità e della denominazione di origine; questo è probabilmente uno dei settori di espansione dell'agricoltura italiana. A fronte di una politica nazionale che interviene a livello regionale riconoscendo per alcune aree la denominazione d'origine, quindi denominazioni protette per quanto riguarda la tutela dell'olio d'oliva o degli agrumi, si è dovuto sottostare a normative locali volte ad introdurre in quelle stesse aree discariche di rifiuti. Tutte questo costituisce un evidentemente motivo di preoccupazione, che può essere superato con un ragionevole approccio e con un disegno che tenga conto della rete sulla quale si muove l'agricoltura non diversamente da altri settori come l'artigianato, il commercio o addirittura l'industria.

Immagino che non si possa applicare ad uno stabilimento industriale in Lombardia una normativa diversa da quella adottata per uno stabilimento industriale in Piemonte perché si rischierebbe di falsare i meccanismi di concorrenza tra imprese all'interno di uno stesso Paese. Questo ci preoccupa, fermo restando che riteniamo indispensabile – e quindi il disegno del Governo ci sembra appropriato in questo senso – che si vada verso un bicameralismo più rapido ed efficiente e quindi verso un processo legislativo sicuramente meno defaticante di quello attuale, verso un sistema che garantisca la maggiore stabilità possibile dei governi, che è condizione primaria per il mondo delle imprese. Auspichiamo che si avvicini lo sportello pubblico, l'amministrazione, ai cittadini ma che dall'altra parte si tenga effettivamente conto delle esperienze concrete e delle esigenze delle imprese agricole che, ribadisco, non sono diverse dalle imprese industriali, commerciali e artigiane, in quanto fanno parte anche esse del sistema produttivo Italia.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per la loro partecipazione e per il contributo offerto ai nostri lavori.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,50.

